Priorità ESMA per i bilanci 2021 predisposti secondo gli IFRS

di Silvia Carrara (*) e Alessio Gualerni (**)

L'articolo, dopo una panoramica sulle tematiche trattate nel Public Statement dell'ESMA European common enforcement priorities for 2021 annual financial report applicabile ai bilanci 2021 delle società quotate, approfondisce le priorità di natura finanziaria, con particolare attenzione agli argomenti relativi agli impatti derivanti dalla pandemia da COVID-19, alla tematica del cambiamento climatico e all'informativa degli enti creditizi sulle perdite attese su crediti.

Introduzione

Il 29 ottobre 2021 l'ESMA (*European Securities and Market Authority*) ha pubblicato il *Public Statement European common enforcement priorities for* 2021 *annual financial report* (*Public Statement*), che indica le priorità comuni a livello europeo per la preparazione dei bilanci 2021, applicabili alle società quotate. Le raccomandazioni indicano la necessità di fornire un'informativa adeguata in merito agli impatti della pandemia da COVID-19, di natura pervasiva e potenzialmente trasversale su diverse aree dei bilanci 2021. Il *Public Statement* riprende quindi, con ulteriori sviluppi, alcune delle raccomandazioni già fornite nei precedenti *Public Statement* dell'ESMA, sugli effetti della pandemia da COVID-19 sul calcolo delle perdite attese su crediti (ECL) in conformità con l'IFRS 9.
Inoltre, l'ESMA ricorda agli emittenti che, a partire dall'esercizio finanziario 2021, tutte le relazioni finanziarie annuali predisposte ai sensi dell'art. 4 della *Transparency Directive* (TD) (1) devono essere redatte in conformità al *European Single Electronic Format* (ESEF) (2) (xHTML o *inline* XBRL) (3).

Impatti della pandemia da COVID-19

Impatti di lungo termine del COVID-19

A seguito del riacutizzarsi nei diversi stati membri dell'Unione Europea dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, l'ESMA osserva che continuano ad essere ancora tanti i settori di mercato interessati e pertanto i singoli emittenti che continuano a subirne gli effetti. Per via dell'accelerazione dei contagi e delle conseguenti restrizioni manifestatesi nella seconda parte del 2021, si prevede infatti che le tempistiche di un ritorno dell'economia ai livelli pre-pandemia potrebbero estendersi ulteriormente. ESMA sottolinea quindi l'importanza di valutare accuratamente gli impatti di lungo termine dovuti al COVID-19 sulle attività, sull'andamento economico, sulla posizione finanziaria e sui flussi di cassa degli emittenti. Per tali valutazioni ESMA ricorda agli emittenti di fare riferimento a quanto contenuto nel *Public Statement* pubblicato nel 2020 avente ad oggetto le ripercussioni del COVID-19 sui bilanci e suggerisce di porre particolare attenzione alle assunzioni in tema di continuità aziendali, alle stime significative e al loro grado di incertezza, alla presentazione del bilancio e alle svalutazioni delle attività. Facendo riferimento al documento dello IASB "*Going concern - a focus on disclosure*", l'ESMA evidenzia che le valutazioni in merito al presupposto della continuità aziendale devono essere effettuate dalla Direzione per

Note:
(*) Partner - Mazars Italia S.p.A.
(**) Manager - Mazars Italia S.p.A.
(1) Direttiva 2004/109/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione dei requisiti di trasparenza in relazione alle informazioni sugli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, emessa a modifica la Direttiva 2001/34/CE.
(2) Regolamento delegato della Commissione 2019/815 che specifica il formato elettronico armonizzato per l'informativa finanziaria annuale degli emittenti.
(3) Tutte le relazioni finanziarie annuali degli emittenti devono essere redatte in formato xHTML. Inoltre, gli emittenti che redigono bilanci consolidati IFRS devono contrassegnare quelli utilizzando *inline* XBRL.

un periodo più lungo rispetto ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Come indicato dai paragrafi 25 e 26 dello IAS 1 infatti, i dodici mesi sono considerati un periodo minimo; nel caso in cui la Direzione aziendale rilevi incertezze significative relative a eventi o condizioni che potrebbero suscitare dubbi significativi sulla capacità degli emittenti stessi di operare con il presupposto della continuità aziendale, tali incertezze devono essere riflesse e descritte in bilancio. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, gli operatori di mercato di alcuni settori si sono trovati costretti a riorganizzare le strategie commerciali e le catene di approvvigionamento. Al riguardo, l'ESMA chiede di fornire un'informativa trasparente rispetto ad eventuali accordi significativi di finanziamento del capitale circolante (*supply chain financing*), dando evidenza degli impatti che tali accordi hanno e avranno sulla posizione finanziaria e sui flussi di cassa. Viene chiesto inoltre di considerare quanto indicato dallo IFRS 7 "*Financial Instruments: Disclosures*" nei paragrafi da 31 a 39 e da B10A a B11F in riferimento all'informativa qualitativa e quantitativa da fornire relativamente al rischio di liquidità dell'emittente, in modo che gli *stakeholder* possano valutare correttamente l'esposizione dell'impresa a tale rischio.

Altri effetti derivanti dalla pandemia

Nei principali settori impattati a lungo termine dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 (trasporti, turismo, vendita al dettaglio ecc.), se utile ad una migliore comprensione del bilancio, le società emittenti dovranno dare informativa circa le decisioni, le stime e le assunzioni utilizzate dalla Direzione aziendale per far fronte ai cambiamenti della propria situazione economica e finanziaria. ESMA si riferisce ad esempio alle assunzioni alla base dell'iscrizione o meno in bilancio di svalutazioni e/o riprese di valore degli *asset* non finanziari o della ridefinizione della vita utile residua delle immobilizzazioni, ricordando inoltre che eventuali *reversal* di svalutazioni iscritte nei precedenti esercizi dovrebbero essere valutati in base ai paragrafi 109 e seguenti dello IAS 36, ovvero, sulla base delle informazioni esterne e interne raccolte, rideterminando il valore recuperabile dell'attività svalutata precedentemente. Viene ricordato inoltre che gli emittenti devono valutare alla fine di ogni periodo di riferimento, seguendo le indicazioni del paragrafo 111 dello IAS 36, se gli elementi utilizzati negli anni precedenti per l'iscrizione di riduzioni di valore di attività (ad esclusione dell'avviamento) siano ancora esistenti oppure si siano attenuati. In tale valutazione la Direzione deve considerare che le perdite di valore rilevate precedentemente possono essere ripristinate soltanto nel caso in cui, rispetto al periodo di riconoscimento della svalutazione, le stime utilizzate per determinare il valore di recupero dell'*asset* abbiano subito delle modifiche. Tali modifiche delle stime non possono essere legate soltanto all'effetto temporale (*unwinding of the discount*). Infine, in merito all'iscrizione in bilancio delle DTA (*Deferred Tax Assets*) relative a perdite e crediti fiscali non utilizzati a causa della pandemia da COVID-19, ESMA richiede che l'informativa sia adeguatamente trasparente rispetto ai criteri e alle assunzioni utilizzate ai fini della loro rilevazione (paragrafo 35 e seguenti e paragrafo 82 dello IAS 12).

Misure pubbliche di sostegno

ESMA si aspetta che nei bilanci 2021 venga fornita una completa informativa in merito alla natura e alla estensione delle misure pubbliche di sostegno riconosciute agli emittenti. I bilanci dovranno contenere una loro classificazione per categoria (finanziamenti, sgravi fiscali, schemi di compensazione) e una descrizione sia delle loro principali caratteristiche qualitative (durata della misura ricevuta, modalità di rimborso e condizioni principali), sia degli effetti che la misura di sostegno pubblico, di cui l'emittente ha beneficiato, produrrà sul bilancio. In particolare, ESMA ricorda di seguire le indicazioni fornite nel paragrafo 39 dello IAS 20 "*Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance*", che richiede ai redattori di bilancio di dare adeguata informativa in merito alle modalità di contabilizzazione e presentazione dei contributi pubblici (sia all'interno del conto economico complessivo, sia nella situazione patrimoniale-finanziaria). Qualora le assunzioni relative al presupposto della continuità aziendale o altre azioni pianificate siano connesse alle misure pubbliche di sostegno ricevute, i redattori del bilancio ne dovranno fare specifico riferimento nelle note al bilancio.

Tematiche relative ai cambiamenti climatici

Coerenza tra i bilanci redatti secondo gli IFRS e le informazioni non finanziarie

Nel Documento ESMA ampio spazio è riservato alla tematica relativa ai cambiamenti climatici che sta raccogliendo sempre più l'attenzione degli investitori, con particolare riferimento alle informazioni sugli effetti che le questioni legate ai cambiamenti climatici possono avere sugli emittenti, nonché alle informazioni sulle iniziative adottate dagli stessi per mitigare gli impatti delle proprie attività in merito ai cambiamenti climatici, soprattutto alla luce degli impegni a livello internazionale ed europeo quali l'Accordo di Parigi (4) e la *European Climate Law* (5).

ESMA sottolinea che gli emittenti e i revisori devono considerare i rischi ambientali durante la preparazione e la revisione dei bilanci nella misura in cui gli effetti di tali rischi sono significativi per i bilanci, tenendo conto che generalmente l'identificazione e la valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici può richiedere la considerazione di un orizzonte a più lungo termine rispetto a quello generalmente considerato per i rischi finanziari. Al fine di valutare la necessità di fornire informazioni sui rischi climatici, ESMA ricorda che gli emittenti devono considerare i requisiti per determinare la rilevanza delle informazioni finanziarie forniti dal paragrafo 7 dello IAS 1. A tal proposito, lo IASB *Practice Statement* "*Making Materiality Judgements*" (6) prevede che gli emittenti devono tenere conto di fattori quantitativi (paragrafi 44 e 45) e qualitativi (paragrafi 46-51), nonché l'interazione tra diversi fattori (paragrafi 52-54). Inoltre, in alcune circostanze, ci si può ragionevolmente attendere che talune informazioni possano influenzare il processo decisionale degli utilizzatori indipendentemente dalla loro magnitudine (paragrafo 55), ad esempio con riferimento ad una particolare transazione. Ovviamente alcuni settori sono, per loro natura, più interessati di altri a tali tematiche; è tuttavia fondamentale che tutti gli emittenti considerino le questioni legate al cambiamento climatico nelle loro comunicazioni al mercato, prestando attenzione alla coerenza tra le informazioni rese nei diversi pertinenti documenti pubblici (ad esempio, relazione sulla gestione, dichiarazione non finanziaria, relazione finanziaria, prospetto). Ad esempio, gli emittenti, nel formulare e descrivere le ipotesi alla base delle stime e delle valutazioni prospettiche di attività e passività, dovrebbero tenere conto di eventuali rischi e tendenze identificati e affrontati da un emittente come parte della sua strategia. Inoltre al fine di facilitare l'accesso degli investitori alle informazioni su questioni rilevanti relative al cambiamento climatico nell'ambito delle relazioni finanziarie, ESMA incoraggia gli emittenti a includere tutte le informazioni che devono essere pubblicate dagli *standard* IFRS su questioni relative al cambiamento climatico, comprese quelle relative alle perdite attese su crediti, in un'unica nota oppure attraverso un indice delle diverse note che trattano questioni legate al cambiamento climatico.

> ESMA si aspetta che nei bilanci 2021 venga fornita una completa informativa in merito alla natura e alla estensione delle misure pubbliche di sostegno riconosciute agli emittenti.

Rischi climatici negli standard IFRS

ESMA ricorda agli emittenti che nel novembre 2020 lo IASB ha pubblicato del materiale informativo (7) sugli impatti in bilancio relativi alle questioni legate al clima sui bilanci, che gli emittenti dovrebbero considerare nel processo di valutazione relativo agli impatti ed ai i rischi dei cambiamenti climatici nelle loro relazioni finanziarie.

Giudizi significativi ed incertezze sottostanti le stime

Nell'ambito di quanto stabilito dai paragrafi 122-124 dello IAS 1, che richiedono l'indicazione dei giudizi significativi (oltre a quelli relativi alle stime) che la Direzione ha espresso nel processo di applicazione dei principi contabili di un emittente e che hanno l'effetto più significativo sugli importi rilevati in bilancio,

Note:

(4) https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

(5) Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica i regolamenti CE 401/2009 e UE 2018/1999 (Legge europea sul clima).

(6) IASB, IFRS - IFRS *Practice Statement* 2: *Making Materiality Judgements*.

(7) IASB, *Effects of climate-related matters on financial statements* (ifrs.org).

ESMA raccomanda agli emittenti, in particolare quelli appartenenti ai settori più colpiti, di considerare la divulgazione dei giudizi della Direzione relativi ai rischi climatici (ad esempio quelli relativi a eventuali scenari climatici su cui sono state formulate ipotesi). Inoltre, in conformità ai paragrafi 125-133 dello IAS 1, gli emittenti sono chiamati a pubblicare informazioni in merito alle principali fonti di incertezza nelle stime (ad esempio nell'analisi di sensitività) che evidenziano un rischio significativo di determinare entro l'esercizio successivo una rettifica materiale del valore contabile di attività e passività. A questo proposito, ESMA si aspetta che gli emittenti dichiarino nella relazione finanziaria in che modo le ipotesi, le stime ed i giudizi previsionali applicati nella redazione del bilancio siano coerenti con le informazioni incluse nella relazione sulla gestione e nella dichiarazione non finanziaria. Inoltre, secondo quanto indicato dal paragrafo 112 (c) dello IAS 1, gli emittenti devono anche spiegare in modo chiaro i motivi per cui eventuali rischi climatici apparentemente significativi non hanno avuto un impatto significativo sul bilancio. L'ESMA si aspetta che gli emittenti tengano conto dei cambiamenti climatici nel valutare la necessità di rivedere la vita utile attesa delle attività non correnti e i valori residui stimati in accordo allo IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" e allo IAS 38 "Attività immateriali" (8). Inoltre, ai sensi dello IAS 36 "Riduzione di valore delle attività" (9), gli emittenti dovrebbero (i) valutare se esistono indicatori di impairment delle attività non finanziarie a causa del rischio climatico o delle misure di attuazione dell'Accordo di Parigi, (ii) utilizzare assunzioni che riflettano i rischi climatici e (iii) adattare le analisi di sensitività per considerare i rischi e gli impegni climatici nelle assunzioni utilizzate. Ad esempio, come evidenziato dallo IAS 36, le informazioni esterne su cambiamenti significativi con un effetto negativo sull'impresa, ad esempio cambiamenti significativi nell'ambiente in cui opera un'impresa, sono un'indicazione che un'attività può aver subito una riduzione di valore.

Nei casi in cui si possa ragionevolmente prevedere che il cambiamento climatico avrà un impatto significativo sui futuri flussi finanziari attesi per una particolare attività o unità generatrice di flussi finanziari (CGU), l'ESMA si aspetta che gli emittenti tengano conto di tali impatti quando forniscono informazioni circa le assunzioni utilizzate per determinare il valore recuperabile di attività o CGU in conformità ai paragrafi 132 e 134 dello IAS 36. Inoltre, gli emittenti dovrebbero considerare attentamente i requisiti dello IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali" per quanto riguarda le passività potenziali per potenziali controversie, i requisiti legali per riparare i danni ambientali, i tributi o le sanzioni aggiuntivi relativi ai requisiti ambientali, i contratti che possono diventare onerosi o le ristrutturazioni e i relativi oneri per raggiungere obiettivi legati al clima.

Infine, in merito ai sistemi di scambio di quote di emissioni di carbonio e gas a effetto serra, l'ESMA incoraggia gli emittenti a fornire informazioni trasparenti sulle loro politiche contabili e informazioni su come questi schemi influenzano la loro *performance* finanziaria e la loro posizione finanziaria.

ESMA si aspetta che gli emittenti tengano conto dei cambiamenti climatici nel valutare la necessità di rivedere la vita utile attesa delle attività non correnti e i valori residui stimati in accordo allo IAS 16 e allo IAS 38.

Informativa sulle expexted credit lossess (ECL) degli istituti di credito

Le raccomandazioni di ESMA per i bilanci 2021 riguardo l'informativa sui metodi di calcolo delle perdite attese sui crediti (ECL - *Expected Credit Losses*) sono prodotte sulla base delle priorità già espresse per i bilanci 2020, rappresentandone una ulteriore estensione in considerazione dei risultati delle attività di *review* sulla *disclosure* delle ECL effettuate da ESMA su un campione di bilanci 2020 di istituti di credito europei (10).

Aggiustamenti del management

Al fine di soddisfare gli obiettivi posti in essere dal paragrafo 35B dell'IFRS 7 "*Financial Instruments Disclosures*" e di consentire una migliore ed esaustiva comprensione degli

Note:

(8) Paragrafi 51, 73 e 76 dello IAS 16 e paragrafi 102, 104, 118, 121 e 126 dello IAS 38.

(9) Paragrafi 9-14, 30-33 e 134 dello IAS 36.

(10) In data 15 dicembre 2021 ESMA ha pubblicato il *report* "*On the application of the* IFRS 7 e IFRS 9 *requirements regarding banks' expected credit losses* (ECL)".

adeguamenti effettuati e del loro impatto sulle stime e sul grado di incertezza dei flussi finanziari futuri, ESMA si aspetta che ad ogni aggiustamento significativo (*management overlays*) apportato nella determinazione delle ECL debba corrispondere la più trasparente informativa di bilancio. Le informazioni da fornire ai lettori di bilancio devono riguardare sia le rettifiche apportate al di fuori dei modelli di calcolo (aggiustamenti *post-model*) sia gli aggiustamenti compiuti all'interno dei modelli tramite la modifica dei dati di *input*, parametri e/o ipotesi (aggiustamenti *in-model*), anche se per quest'ultima tipologia ESMA afferma che potrebbe risultare più complesso quantificarne gli effetti. ESMA si aspetta che i bilanci contengano le specifiche informazioni relative gli aggiustamenti materiali sopra indicati che spieghino la logica alla base dell'aggiustamento apportato e le metodologie di calcolo applicate illustrando quali *input* e quali assunzioni sono state principalmente considerate (per maggiori dettagli ESMA rinvia direttamente ai requisiti richiesti dai paragrafi 35D, 35E e 35G dell'IFRS 7). Esempi di ragioni sottostanti ad una revisione della ECL potrebbero includere l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche o l'emersione di eventuali limitazioni implicite al modello dovute ad un'incompleta considerazione di alcuni rischi. Occorre inoltre evidenziare, ad un adeguato livello di dettaglio, l'impatto quantitativo subito dalla stima della ECL; per adeguato livello di dettaglio si intende (paragrafo 35H IFRS 7) scomporre ed indicare le variazioni del fondo svalutazione tra un esercizio e l'altro illustrando anche su quale tipologia di prodotti, esposizioni, settori o aree geografiche hanno avuto i principali impatti le rettifiche apportate. Per fornire le informazioni richieste dal paragrafo 35F lett. a) dell'IFRS 7, ESMA raccomanda agli emittenti di spiegare se gli aggiustamenti abbiano comportato una riduzione di valore significativa e/o una variazione nella classificazione (*staging*) delle attività finanziarie e di descrivere nelle note al bilancio le assunzioni alla base delle analisi di sensitività svolte e le ragioni per cui tali analisi abbiano subito impatti significativi dagli aggiustamenti ai modelli. Consapevole del fatto che nel corso del 2020 gli istituti di credito avevano effettuato aggiustamenti materiali ai modelli di stima delle perdite attese e per consentire agli utilizzatori del bilancio la comprensione dei cambiamenti significativi delle metodologie e delle ipotesi considerate rispetto ai bilanci precedenti, ESMA rammenta quindi agli emittenti di illustrare tutte le variazioni intervenute negli *input*, nelle ipotesi e nelle metodologie tecniche utilizzate.

Cambiamenti significativi nel rischio di credito (trasferimenti tra stage)

ESMA si aspetta che gli emittenti esplicitino nell'informativa di bilancio le ragioni sottostanti alla rilevazione dell'incremento significativo del rischio (SICR - *Signficant Increase in Credit Risk*) di un'attività finanziaria rispetto alla sua iscrizione iniziale o alla sua identificazione come attività deteriorata, comunicando le soglie quantitative di SICR applicate e i *trigger* di deterioramento per la stima della probabilità di *default* (PD). Se tali soglie sono diverse per tipi di portafoglio, dovranno essere fornite ulteriori informazioni in merito.

Per spiegare le variazioni intervenute nella valutazione e rilevazione dei SICR o nella determinazione di uno strumento finanziario come deteriorato, gli emittenti devono considerare se nel corso dell'esercizio siano state concesse misure di sostegno ai debitori. Nei casi in cui le concessioni di misure di sostegno non abbiano comportato la *derecognition* dell'attività finanziaria, dovrà essere indicato nelle note al bilancio come tali concessioni abbiano influenzato la valutazione del SICR e/o la classificazione tra gli strumenti deteriorati, specificando le tipologie di indicatori utilizzate per controparte, settore, tipo di attività finanziaria. Gli emittenti dovranno indicare inoltre su quale tipologia di portafogli e operazioni sia stato utilizzato l'espediente pratico indicato dal paragrafo 35F a) dell'IFRS 7 relativo agli strumenti finanziari a basso rischio di credito e quali criteri sono stati considerati per definirli tali.

Il paragrafo 35F c) dell'IFRS 7 richiede al redattore di bilancio di comunicare le informazioni utili alla comprensione delle modalità con le quali gli strumenti finanziari sono stati raggruppati e se le valutazioni sulle perdite attese siano state effettuate in maniera collettiva. ESMA a tal proposito enfatizza l'importanza di descrivere le caratteristiche chiave che hanno determinato l'approccio di raggruppamento e la successiva valutazione collettiva (ad esempio l'approccio "*bottom-up*" o "*top-down*").

Informazioni previsionali (FLI - Forward-looking information)

Avendo accolto favorevolmente quanto indicato negli scenari macroeconomici nei bilanci

2020 relativamente agli impatti della pandemia, ESMA suggerisce agli emittenti di fare altrettanto per i bilanci 2021. Al fine di esporre le modalità di impiego delle informazioni previsionali (FLI) nell'ambito della determinazione delle ECL come richiesto dal paragrafo 35G dell'IFRS 7, ESMA si aspetta che gli istituti di credito diano un'adeguata informativa nelle note al bilancio in merito alle informazioni, ai dati e alle ipotesi utilizzate per la valutazione e la stima delle perdite attese, in particolare al grado di incertezza sottostante alla definizione dei diversi scenari futuri e al peso dato loro. ESMA evidenzia l'importanza di fornire un'informativa specifica e di dettaglio, oltre che sulle variabili macroeconomiche considerate nelle analisi di sensitività effettuate per ogni scenario ipotizzato, area geografica e settore di mercato, anche sugli impatti quantitativi subiti dalla stima della ECL e dallo *staging* dello strumento finanziario.

Trasparenza sulle variazioni dei fondi a copertura delle perdite, delle esposizioni al rischio di credito e delle garanzie

Per spiegare le variazioni dei fondi a copertura delle perdite e le relative ragioni alla base di tali variazioni, gli emittenti devono fornire spiegazioni dettagliate rispetto alle ragioni delle modifiche intervenute e una riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura dei fondi (paragrafi 35H, B8E, B8D dell'IFRS 7) separata per classe di fondi (quelli a copertura delle perdite attese su crediti nei dodici mesi successivi e quelli a copertura delle perdite attese lungo l'intera vita del credito). In merito ESMA specifica che le riconciliazioni tra saldo inziale e finale andrebbero mostrate sia a livello complessivo che per singoli portafogli rilevanti aventi in comune caratteristiche di rischio di credito simili. ESMA chiede inoltre agli istituti di credito di fornire una riconciliazione congiunta tra esposizione lorda e fondi a copertura delle perdite al fine di permettere ai lettori di bilancio, in base alle indicazioni del paragrafo 35I dell'IFRS 7, di comprendere in che modo le variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari abbiano contribuito alle variazioni dei fondi sottostanti.

Per spiegare l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei flussi finanziari futuri, gli emittenti dovranno considerare il giusto livello di dettaglio e di aggregazione o disaggregazione delle informazioni da dare (paragrafi 34, 35B, 35D e 35M dell'IFRS 7). Per esempio, per dare un'informativa sufficientemente utile sul merito creditizio delle esposizioni è consigliabile considerare intervalli ristretti di PD, in particolare per le esposizioni valutate a più alto rischio di credito. ESMA ricorda inoltre di fare riferimento al paragrafo 35C dell'IFRS 7 e di inserire chiari collegamenti ove le diverse informazioni fornite in merito al rischio di credito siano ripetute in diverse parti e documenti del bilancio. In assenza di tali collegamenti tra informazioni, infatti, il bilancio può essere considerato incompleto. ESMA evidenzia, in attuazione del paragrafo 35K l'importanza di fornire una ripartizione delle esposizioni per livelli di LTV (*Loan to Value*) per facilitare una migliore comprensione dell'effetto di attenuazione del rischio di credito ottenuto grazie alle garanzie sottostanti.

Effetto dei rischi legati al clima sulla misurazione della ECL

Gli istituti di credito, nell'ambito di tutte la informazione richieste dall'applicazione del paragrafo 35B dell'IFRS 7, dovrebbero spiegare se i rischi ambientali e legati al clima abbiano avuto un impatto significativo nella gestione del rischio di credito, nella sua stima e nella sua valutazione. In caso affermativo, ESMA richiede agli emittenti di illustrare in che modo tali rischi sono stati considerati nella stima della ECL, classificando le esposizioni in base all'incidenza dei rischi ambientali e climatici sul rischio di credito totale e di indicare come tali rischi incidano sugli importi registrati in bilancio.

Conclusioni

Considerata la complessità del contesto attuale, l'ESMA sottolinea che la presa di responsabilità degli organi di gestione e di vigilanza degli emittenti così come il ruolo di supervisione degli *audit committee* siano fondamentali per garantire la coerenza complessiva delle informazioni utilizzate ai fini della predisposizione della relazione finanziaria annuale e la qualità della medesima relazione. ESMA, insieme alle autorità di vigilanza, presterà particolare attenzione alle aree identificate nel *Public Statement* nel corso del processo di monitoraggio e valutazione della corretta applicazione dei relativi obblighi di informativa finanziaria da parte degli emittenti.